

RECUPERO A TASSAZIONE DI RICAVI PER DIFFERENZE INVENTARIALI: PRESUNZIONI INAPPLICABILI IN MANCANZA DI VERIFICA FISICA

- Sentenza del 26/09/2025, n. 245 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como
- Pres. Amato
- Rel Amato

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 401 PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI

Differenze inventariali – Recupero di omessi ricavi – Assenza di verifica fisica
- Presunzione – Inoperatività.

Massima

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, ai fini del recupero a tassazione di maggiori ricavi, la presunzione di cui all'art. 4 del d.P.R. 10/11/1997, n. 441 in tema di differenze inventariali, non trova applicazione qualora le stesse siano rilevate sulla base delle scritture contabili e non di una verifica fisica in magazzino.

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 85
- d.P.R. 10/11/1997, n. 441, art. 4

Conformi

- Cass., Sez. 5, n. 9628 del 13/06/2012
- Cass., Sez. 5, ord. n. 12245 del 18/05/2018

- Cass., Sez. 5, ord. n. 18211 del 24/06/2021

Anno pubb.

- 2025